

*STUDIO BORDIGNON ASSOCIATI*  
*PIAZZA FERRETTO 4 – MESTRE VENEZIA*  
*041/5040306*

## **CIRCOLARE “MANOVRA PRODI”**

Riferimenti: Artt. 35 - 39, DL 4.7.2006, n. 223 – informative SEAC

È stato pubblicato nella GU 4.7.2006, n. 153, il Decreto Legge contenente la c.d. "Manovra correttiva dei conti pubblici" in vigore dal 4.7.2006. Tra le novità introdotte, le disposizioni con riflessi fiscali sono presenti nell'ambito del Titolo III e, in particolare, negli articoli da 35 a 38.

Con la presente circolare si fornisce un primo, sintetico esame delle citate novità fiscali.

Nei prossimi giorni, dopo l'ottenimento di chiarimenti da parte delle istituzioni statali, provvederemo ad elaborare delle circolari su argomenti specifici

### **ALIQUOTA IVA CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO - Art. 35. comma 1**

I corrispettivi relativi agli "**ingressi liberi con consumazione obbligatoria**" nelle discoteche o altri locali da ballo sono assoggettati all'aliquota **IVA ordinaria del 20%**.  
Rimangono assoggettati all'aliquota ridotta del 10% i corrispettivi relativi alle consumazioni facoltative.

### **CESSIONI IMMOBILIARI E ACCERTAMENTO IVA-REDDITI - Art. 35, commi 2 e 3**

L'Ufficio potrà accertare, in caso di cessioni di immobili e relative pertinenze, un maggior corrispettivo anche sulla base del valore normale dei predetti beni.

Contestualmente è stato soppresso l'art. 15, DL n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95.

## **APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE" AL SETTORE EDILE - Art. 35, commi 5 e 6**

Alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da **subappaltatori** nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore è esteso il meccanismo previsto ai fini IVA del c.d. "reverse charge" (**l'iva verrà integrata da parte del soggetto che ha commissionato il sub-appalto integrando la fattura ricevuta).**

**L'operatività di tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione in ambito comunitario.**

## **REGIME IVA LOCAZIONI/CESSIONI IMMOBILIARI - Art. 35, commi da 8 a 10**

In base alla nuova formulazione dei nn. 8) e 8-bis) dell'ari. 10, DPR n. 633/72 è prevista, in linea generale, **l'esenzione da IVA per le locazioni/cessioni immobiliari**, con conseguente assoggettamento all'imposta di registro.

Infatti, sono ora **esenti da IVA:**

- **le locazioni immobiliari (anche finanziarie) a prescindere dalla natura dell'immobile (uso abitativo o commerciale) e del soggetto locatore (impresa di costruzioni o altra impresa);**
- **le cessioni immobiliari, a prescindere dalla natura dell'immobile (uso abitativo o commerciale) ad eccezione di quelle effettuate:**
  - 1) **dall'impresa costruttrice;**
  - 2) **dall'impresa che vi ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 31, lett. e), d), e), Legge n. 457/78;**

**entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento.**

È stata altresì modificata la lett. i) dell'ari. 19-bis1, **estendendo l'indetraibilità dell'IVA a credito degli immobili uso abitativo anche alle imprese di compravendita immobiliare.**

Conseguentemente è stata eliminata:

- la possibilità prevista dall'ari. 36, comma 3, di separare l'attività di locazione (uso abitativo e non abitativo) al fine di "neutralizzare" il meccanismo del pro-rata;

- il n. 127-ter, Tab. A, parte III relativo all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle locazioni di immobili ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita.

Le novità in esame comportano l'applicazione della rettifica della detrazione di cui all'ari. 19-bis2 per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive.

**L'IVA dovuta a seguito della rettifica deve essere versata in 3 rate annuali entro il termine per il versamento dell'acconto IVA (la prima rata va quindi versata entro il 27.12.2006). Il predetto importo può comunque essere compensato con i crediti eventualmente disponibili ovvero con il credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche.**

#### **VEICOLI "ADATTATI" AD AUTOCARRO - Art. 35, comma 11**

Con un apposito Decreto saranno individuati i veicoli che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, a seguito dell'adattamento possono comunque trasportare persone e ai quali saranno estese le limitazioni previste ai fini IVA e imposte dirette.

#### **CONTABILITÀ LAVORATORI AUTONOMI - Art. 35, comma 12**

Per effetto dell'integrazione dell'ari. 19, DPR n. 600/73 è obbligatorio per i lavoratori autonomi:

- **tenere uno o più conti correnti bancari/postali su cui far confluire gli incassi/prelevamenti professionali;**
- **incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico, o altre modalità di pagamento bancario/postale, nonché mediante sistemi elettronici di pagamento (carte di credito, POS, ecc.) ad esclusione degli importi unitari inferiori a € 100.**

#### **SOCIETÀ DI COMODO - Art. 35. commi 15 e 16**

Sono state apportate alcune modifiche, applicabili dal 2006, all'ari. 30, Legge n. 724/94 riguardante la disciplina delle società di comodo. In particolare, le novità attengono:

- alle percentuali da applicare ad alcune voci dello Stato patrimoniale, per determinare se, dal confronto con i ricavi e gli altri proventi di Conto economico, una società è considerata di

comodo:

PERCENTUALE		VOCE DI STATO PATRIMONIALE
NUOVA	(VECC)	
2%	(1%)	Beni indicati nell'ari. 85, comma 1, lett. e), TUIR (azioni, quote
6%	(4%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n.633/72, anche in locazione finanziaria
15%		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

alle percentuali di calcolo del reddito "minimo":

PERCENTUALE		COMPONENTE DI REDDITO
NUOVA	(VECCHIA)	
1,50%	(0,75%)	Beni indicati nell'ari. 85, comma 1, lett. e), TUIR (azioni, quote di
4,75%	(3%)	Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all'art. 8-bis, DPR n.633/72, anche in locazione finanziaria
12%		Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria

- alla preclusione per le società risultanti "di comodo":

- dal rimborso/compensazione del credito IVA annuale;
- dal riporto all'esercizio successivo del credito IVA annuale qualora per 3 periodi d'imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti IVA almeno pari ai ricavi minimi.

Inoltre, è stato inserito il nuovo comma 4-bis al citato art. 30, in base al quale in presenza di oggettive situazioni straordinarie la società può richiedere, previo interpello, la disapplicazione delle disposizioni in esame.

### **FATTURE DETRAZIONE IRPEF 41% - Art. 35, commi 19 e 20**

Nelle fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali l'interessato intende usufruire della detrazione IRPEF del 41% è **necessario indicare separatamente il costo relativo alla manodopera. La nuova disposizione è applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 4.7.2006.**

## **CESSIONI IMMOBILIARI (FINANZIARIA 2006) - Art. 35, commi da 21 a 23**

Al fine di rafforzare l'azione di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nel settore immobiliare, sono state modificate alcune disposizioni contenute nella Legge n. 266/2005, ampliando tra l'altro le indicazioni da fornire negli atti di cessione. In particolare:

per gli atti di cessione immobiliare per i quali l'acquirente richiede l'applicazione delle imposte di registro e ipocatastali sul valore catastale dell'immobile:

- è comunque richiesta l'indicazione in atto del corrispettivo pattuito;
- l'onorario spettante al notaio è ridotto del 30% (anziché 20%);
- qualora venga occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute sull'intero importo concordato, con applicazione della sanzione dal 50 al 100% delle maggiori imposte calcolate, detratto l'importo della sanzione eventualmente applicata ai sensi dell'art. 71, DPR n. 131/86 per insufficiente dichiarazione di valore;
- negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad IVA, i contraenti devono rendere un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di specificare:

le modalità di pagamento del corrispettivo;

**se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare; in caso affermativo, va altresì dichiarato:**

**=> l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione;**

**=> le relative modalità di pagamento;**

**=> il numero di partita IVA o il codice fiscale dell'agente immobiliare.**

In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000, e ai fini dell'imposta di registro gli immobili sono assoggettati ad accertamento ai sensi dell'art. 52, DPR n. 131/86.

Le predette novità sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal 6.7.2006.

## **DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE - Art. 36, comma 2**

È introdotta un'unica definizione di area fabbricabile, valida ai fini dell'IVA, delle imposte

dirette, dell'imposta di registro e dell' ICI.

In particolare è precisato che un'area è considerata fabbricabile "se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

#### **AMMORTAMENTO ANTICIPATO - Art. 36, commi 5 e 6**

Con un'integrazione all'art. 102, TUIR, è disposta **l'impossibilità** di determinare **l'ammortamento anticipato**, nell'anno di entrata in funzione e nei due successivi, per i **veicoli** utilizzati nell'esercizio dell'impresa disciplinati dall'art. 164, comma 1, lett. b).

Tale novità, applicabile anche ai soggetti IRPEF, decorre dal 2006, anche relativamente ai beni acquistati in anni precedenti.

#### **AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI - Art. 36, commi 7 e 8**

In ossequio ai Principi contabili nazionali ed internazionali viene ora disposto, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, **l'obbligo di scorporare dal costo degli stessi il valore delle aree occupate dalla costruzione nonché di quelle pertinenziali.**

Il costo del terreno, non ammortizzabile, è quantificato in misura pari al maggiore tra quello evidenziato in bilancio **e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.**

**La nuova norma di carattere interpretativo, applicabile dal 2006, riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta.**

#### **PERDITE D'IMPRESA ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI - Art. 36, commi da 12 a 14**

Modificando l'art. 84, TUIR viene disposto che è illimitatamente riportabile la perdita realizzata nei primi 3 periodi d'imposta decorrenti dalla data della costituzione, a condizione che la stessa si riferisca ad una nuova unità produttiva.

Con tali precisazioni viene dunque esclusa dal riporto senza limiti di tempo la perdita derivante

da operazioni straordinarie, nonché quella collegata a modifiche dell'impresa che non incidono sull'effettiva attività svolta.

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta che non presentano i predetti requisiti, qualora formatasi entro il 2005, possono essere utilizzate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione ma non oltre l'ottavo.

#### **TRASFERIMENTI DI IMMOBILI RICOMPRESI NEI PUP - Art. 36, comma 15**

È soppresso l'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000, che prevedeva agevolazioni (imposta di registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) sui trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.

La novità ha effetto per gli atti formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4.7.2006.

#### **MINUSVALENZE DA ASSEGNAZIONE AI SOCI - Art. 36, commi 18 e 19**

A decorrere dal 2006, per effetto della modifica apportata all'art. 101, comma 1, TUIR, le minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci e dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili.

#### **RISCHIO CONTRATTUALE PER OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI - Art. 36, commi 20 e 21**

A decorrere dal 2006, per effetto della soppressione del comma 3 dell'art. 93, TUIR, in sede di valutazione delle opere, forniture e servizi ultrannuali, non è più possibile ridurre il valore, nella misura del 2% (4% per le opere, forniture servizi eseguiti all'estero), per rischio contrattuale.

#### **I COMPENSI DERIVANTI DA OBBLIGHI DI FARE NON FARE, PERMETTERE - Art. 36, comma 24**

È introdotto l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere, costituenti redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, di operare la ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20%.

### **STOCK OPTION - Art. 36, commi 25 e 26**

Con l'abrogazione della lett. g-bis) dell'art. 51, comma 2, TUIR, è prevista la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente delle c.d. "stock option" per un ammontare pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto ad esso corrisposto. La nuova disposizione si applica alle azioni assegnate successivamente al 4.7.2006.

### **UTILIZZO PERDITE D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO - Art. 36, commi 27 e 28**

Viene riformulato l'ari. 8, TUIR in materia di riporto delle perdite estendendo la disposizione già prevista per le imprese in contabilità ordinaria anche ai soggetti che esercitano arti e professioni (anche in forma di società semplici e di associazioni professionali) ed alle imprese in contabilità semplificata.

In particolare dal 2006 anche tali soggetti potranno utilizzare le perdite soltanto in diminuzione di redditi della stessa natura conseguiti nello stesso periodo d'imposta e per la differenza in quelli successivi ma non oltre il quinto. Non è dunque più ammessa la possibilità di utilizzo delle perdite in diminuzione del reddito complessivo nell'anno di realizzo.

### **NUOVI COMPONENTI REDDITUALI PER I LAVORATORI AUTONOMI - Art. 36, comma 29**

Con riguardo al reddito di lavoro autonomo disciplinato dall'ari. 54, TUIR è ora disposto che concorrono alla formazione dello stesso anche:

- le plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;
- della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale. Qualora tali proventi siano percepiti in unica soluzione gli stessi sono soggetti a tassazione separata.

Si rammenta che in precedenza a tale modifica normativa i proventi derivanti dalla cessione dello studio professionale, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.3.2002, n. 108/E, erano considerati redditi diversi.

Viene inoltre previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono interamente deducibili (e non sono pertanto soggette al limite di deducibilità del 2% dei compensi percepiti) qualora sostenute dal

committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

### **REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL'ESTERO - Art. 36, comma 30**

Con una norma di interpretazione autentica è stato chiarito che in presenza di un reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di soggetti che nell'arco di 12 mesi soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, il dipendente può usufruire, relativamente alle imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta proporzionale al reddito determinato convenzionalmente ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR.

### **RIDETERMINAZIONE ACCONTO IRES 2006 - Art. 36, comma 34**

**Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il 2006 è necessario assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del Decreto in esame. Eventuali conguagli vanno versati insieme alla seconda o unica rata d'acconto.**

### **STUDI DI SETTORE - Art. 37, commi 2 e 3**

Con la soppressione dei commi 2 e 3 dell'art. 10, Legge n. 146/98 è eliminata la regola "2 su 3" per l'operatività dell'accertamento nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni.

**Per effetto di tale intervento tutti i contribuenti soggetti all'applicazione degli studi di settore, con effetto dal 2005, sono accertabili se si verifica uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e quelli presunti, ossia se risultano non congrui e non hanno provveduto ad adeguarsi. A tal fine l'Ufficio dovrà attivare la procedura di accertamento con adesione. Sono altresì soppresse, in quanto superflue, le regole di accertamento attraverso la verifica degli indici di coerenza o previo riscontro dell'inattendibilità della contabilità**

**Considerato l'effetto retroattivo particolarmente penalizzante è prevista, per il 2005, la possibilità di provvedere all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore anche entro il termine di presentazione del mod. UNICO, ossia entro il prossimo 31.10.2006.**

## **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Art. 37, commi 8 e 9**

È stato introdotto **l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA, gli elenchi dei clienti e dei fornitori.**

Le modalità di presentazione degli elenchi saranno stabilite con un apposito Provvedimento.

È comunque disposto che con riferimento al 2006 nell'elenco dei clienti dovranno essere ricompresi i soli titolari di partita IVA.

## **NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI VERSAMENTO - Art. 37, commi da 10 a 14**

Sono modificati, a **partire dall'1.5.2007**, i termini di versamento delle imposte e di presentazione

delle dichiarazioni. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali è il seguente:

- presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno;
- presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti IRES;
- presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo.

Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato:

- versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16.6 o 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%;
- versamento ICI: acconto entro il 16.6 e saldo entro il 16.12.

Sono altresì anticipati al 31.5 i termini per la presentazione del mod. 730 ai CAF e ai professionisti abilitati. Tutti i soggetti che prestano l'assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i mod. 730 entro il 31.7.

Diviene infine obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d'affari ai fini IVA inferiore a € 10.000 e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore/parametri.

### **APERTURA PARTITA IVA - Art. 37, commi da 18 a 20**

A partire dall'1.9.2006, l'attribuzione del numero di partita IVA è subordinato all'esecuzione di riscontri per l'individuazione di elementi di rischio connessi alle frodi in materia di IVA.

Con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate:

- le specifiche informazioni da richiedere nella dichiarazione di inizio attività
- le tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione della partita IVA è subordinata al rilascio di una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria;
- le modalità per l'attribuzione di una partita IVA temporanea utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti intra comunitari.

Sono inoltre programmati specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA anche antecedentemente all'1.9.2006.

### **PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - Ari. 37, commi da 24 a 26**

Al verificarsi dei reati tributar! previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 che comportano l'obbligo di denuncia ex art. 331, C.P.P. sono raddoppiati, per il periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, i seguenti termini per l'accertamento:

- ai fini delle imposte dirette il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 43, comma 1, DPR n. 600/73;
- ai fini IVA il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, previsto dall'art. 57, DPR n. 633/72.

### **NOTIFICHE DEGLI ATTI- Art. 37, commi da 27 a 31**

Sono state modificate le norme in tema di notifica degli atti contenute nell'art. 60, DPR n. 600/73

e nell'art. 16, D.Lgs. n. 546/92.

Se il soggetto al quale è consegnato l'atto non è il destinatario dello stesso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto in busta che provvede a sigillare e su cui è trascritto il numero cronologico della notificazione. Sulla busta non possono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Inoltre è possibile per il soggetto non residente o che non ha eletto domicilio in Italia o che non ha nominato un rappresentante fiscale comunicare all'Agenzia delle Entrate l'indirizzo estero

per la notifica degli atti che lo riguardano.

Le notifiche eseguite a mezzo posta sono considerate eseguite alla data di spedizione mentre per il destinatario i termini decorrono dalla data in cui l'atto è stato ricevuto.

Anche per le comunicazioni effettuate alle parti del processo tributario a mezzo posta con plico, le integrazioni apportate dal Decreto in esame all'art. 16, D.Lgs. n. 546/92 prevedono il divieto di apporre segni o indicazioni dalle quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI- Art. 37, commi da 33 a 37**

A decorrere dal 2007 è introdotto l'obbligo, nei confronti dei soggetti non tenuti all'emissione della fattura ex art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto, ecc.), di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ogni punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri. Le modalità ed i termini di trasmissione dei dati saranno stabilite con un apposito Provvedimento.

Contestualmente è soppresso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino/ricevuta fiscale. Rimane comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

### **CESSIONE DI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE - Art. 37, commi 38 e 39**

Per effetto della modifica all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile acquistato/costruito da non più di 5 anni è tassata anche qualora l'immobile sia stato acquisito per donazione. È precisato che:

- il periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;
- la plusvalenza è determinata assumendo quale costo d'acquisto/costruzione quello sostenuto dal donante.

### **TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - Art. 37, commi da 40 a 42**

Sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73 nonché all'art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 462/97 in materia di notifica delle cartelle di pagamento emesse a seguito dei controlli automatici ex art. 36-bis, del citato DPR n. 602/73. In particolare è ora disposto che nell'ipotesi in cui il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la stessa è presentata, la notifica va effettuata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del

versamento dell'unica o ultima rata.

È stato inoltre allungato di un anno il termine entro il quale l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo delle imposte dovute a seguito della liquidazione del TFR e delle altre indennità equipollenti, ora fissato al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione del mod. 770 da parte del sostituto d'imposta.

#### **LIQUIDAZIONE TFR - Art. 37, comma 43**

È disposto che con riferimento al trattamento di fine rapporto nonché alle altre indennità e prestazioni pensionistiche corrisposte dall'1.1.2003 al 31.12.2005 l'Agenzia delle Entrate non provvede all'invio della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata né ad iscrizioni a ruolo o rimborsi se l'imposta a debito/credito è inferiore a € 100.

#### **AMMORTAMENTO BREVETTI E MARCHI - Art. 37, commi 45 e 46**

Con la modifica dell'art. 103, comma 1, TUIR:

- **è aumentata da 1/3 al 50% la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti, dei processi, ecc.;**
- **è ridotta da 1/10 ad 1/18 la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei marchi d'impresa.**

#### **VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI - Art. 37, comma 49**

**Dall'1.10.2006 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi in via telematica, anche avvalendosi di intermediari abilitati.**

#### **DICHIARAZIONE E VERSAMENTI ICI - Art. 37, commi 53 e 55**

Dal 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nonché della comunicazione sostitutiva prevista dal Comune.

La liquidazione dell'ICI dovrà inoltre avvenire nell'ambito del mod. UNICO o del mod. 730.

I termini e le modalità di attuazione di tale novità saranno definiti con un apposito Provvedimento.